



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 Campobasso - tel. 0874/4011 - Fax 0874/411976 - C.F. 00139600704

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DI UN ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Art. 1

(Finalità)

1. La Provincia di Campobasso disciplina con il presente regolamento l'istituzione, la gestione e la tenuta dell'albo degli operatori economici per l'affidamento di forniture e servizi in attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice degli contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – e suoi aggiornamenti e modificazioni, integralmente applicabile all'Ente.

Art. 2

(Istituzione dell'Albo)

1. E' istituito l'Albo dei fornitori di beni e servizi, gestito e curato dal Servizio Provveditorato dell'Ente, distinto per le tabelle merceologiche previste dalla vigente legislazione del commercio fisso e per classi d'importo di cui al successivo art 4.

Art. 3

(Campo di applicazione)

1. L'Albo fornitori della Provincia di Campobasso, potrà essere utilizzato:
- a) per l'invito a cottimi fiduciari disciplinati dall'art. 125 del D.lgs.163/2006;
 - b) per l'affidamento a mezzo procedura negoziata nei casi consentiti dalla legge e dai vigenti regolamenti;
 - c) per l'affidamento diretto di servizi e forniture come previsto dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006;
 - d) per l'effettuazione di indagini di mercato sull'andamento dei prezzi .
2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per partecipare alle predette procedure.
3. Sono escluse dall'utilizzazione dell'Albo fornitori le prestazioni professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività simili, gli incarichi di progettazione e direzione lavori per i quali si fa espresso riferimento agli appositi regolamenti.

Art. 4

(Categorie merceologiche e classi d'importo)

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo saranno classificati per le categorie merceologiche individuate nell'elenco in allegato al presente Regolamento; successive variazioni od aggiornamenti saranno predisposti dall'ufficio Provveditorato ed approvati dalla Giunta Provinciale con apposita delibera.

2. Sono stabilite n. 4 classi d'importo, ossia lo scaglione al quale l'operatore economico richiede l'iscrizione:

I	fino ad	Euro	25.000,00
II	fino ad	Euro	50.000,00
III	fino ad	Euro	100.000,00
IV	fino ad	Euro	200.000,00

3. L'iscrizione alle classi d'importo dovrà essere commisurata al volume d'affari sviluppato, dal richiedente, nel biennio solare precedente, ai fini IVA, almeno pari all'importo massimo della classe di riferimento.

4. L'iscrizione all'albo è, comunque, subordinata agli accertamenti antimafia.

Art. 5

(Prima formazione dell'Albo dei Fornitori. Pubblicità)

1. Per la prima formazione dell'Albo dei fornitori, il responsabile del servizio provvede alla pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per 60 giorni, all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, di un avviso contenente l'annuncio della istituzione dell'albo, le condizioni richieste per l'iscrizione e l'invito a presentare domanda di iscrizione entro un prestabilito termine che non può essere inferiore ai 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 6

(Istanza d'iscrizione)

1. Chiunque vi abbia interesse potrà presentare istanza, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, per l'iscrizione nell'Albo dei fornitori. La domanda dovrà contenere i dati di seguito esposti:

- a) la ragione sociale dell'operatore economico;
- b) le generalità del legale rappresentante;
- c) l'indicazione del domicilio legale comprensivo di indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico;
- d) il codice fiscale e/o la partita IVA;
- e) la fornitura o i servizi per i quali si chiede l'iscrizione, con espresso riferimento ad una o più delle tabelle merceologiche e/o classi d'importo.

2. Il richiedente l'iscrizione all'Albo dovrà dimostrare i requisiti di ordine generale e speciale, nonché le capacità economico-finanziaria e tecnica come previsto dagli articoli 38 – 39 – 41 e 42 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice degli contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

3. L'iscrizione all'Albo è soggetta ad un diritto fisso pari ad € 50,00 a titolo di rimborso spese ed oneri del servizio. Successive variazioni od aggiornamenti saranno predisposti dall'ufficio Provveditorato ed approvati dalla Giunta Provinciale con apposita delibera.

4. Saranno invitati ad uniformarsi alla disciplina del presente regolamento gli operatori economici che hanno presentato negli anni precedenti istanza per l'inserimento tra i fornitori dell'Ente.

Art. 7

(Adempimenti ed iscrizione albo fornitori)

1. Entro sessanta giorni, dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo, una apposita Commissione, costituita secondo le vigenti norme di legge, deciderà, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, sull'accoglimento od il rigetto dell'istanza.

2. La Commissione, esaminate le istanze e la documentazione pervenuta, assegnerà, in caso di esito positivo, l'iscrizione per la tabella o tabelle richieste, nonché alla classe d'importo spettante.

3. Dell'esito dell'esame sarà data formale comunicazione all'interessato nei successivi trenta giorni richiedendo la presentazione degli accertamenti antimafia.

4. In caso di rigetto dell'istanza la comunicazione formale all'interessato verrà effettuata non oltre trenta giorni dalla decisione assunta.

Art. 8

(Revisione ed aggiornamento dell'albo)

1. L'albo dei fornitori è revisionato ogni tre anni. A tal fine gli operatori economici iscritti sono invitati a documentare, su richiesta della Provincia ed entro 60 gg. dal ricevimento dell'invito, la permanenza dei requisiti per il rinnovo dell'iscrizione. Decorso inutilmente tale termine, si procede alla loro cancellazione .

2. L'albo dei fornitori è aggiornato annualmente, per consentire l'inserimento di nuovi operatori economici che possono presentare, senza particolari vincoli di data, istanza di iscrizione.

3. L'aggiornamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno sulla base del completamento dell'istruttoria delle istanze presentate a tutto il 30 novembre dell'anno che precede.

Art. 9

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione per la formazione dell'albo dei fornitori, nominata dal Dirigente del Servizio Provveditorato che la presiede, è composta da un numero dispari di componenti, minimo tre e massimo sette, dipendenti della Provincia appartenenti alle strutture interessate al servizio ovvero alla fornitura. La partecipazione alle sedute della Commissione sono a titolo

gratuito, se svolte nel normale orario di lavoro.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente individuato tra gli addetti del servizio competente, che provvede anche a tutti i servizi di supporto.

Art. 10

(Pubblicazione dell'albo)

1.L'elenco degli iscritti all'albo ed il relativo aggiornamento sono soggetti a pubblicazione nell'apposita sezione del sito INTERNET della Provincia.

Art. 11

(Cancellazione dall'albo)

1. La cancellazione dall'albo è disposta dalla Commissione nei seguenti casi:

- a) cessazione attività;
- b) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti, di cui ai precedenti articoli, accertata d'Ufficio o comunicata dall'interessato;
- c) quando l'iscritto sia incorso in accertata e grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni in favore dell'ente e risultante da atti dell'amministrazione;
- d) quando siano in corso procedure di concordato o fallimentari;
- e) per il verificarsi di un procedimento o provvedimento di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- f) quando le imprese ripetutamente non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire in merito idonea motivazione scritta;
- g) su domanda dell'interessato.

2. La cancellazione è disposta per il triennio corrente alla data del provvedimento.

Art. 12

(Numero minimo di concorrenti)

1. Sarà facoltà dell'Amministrazione procedere ad affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro al netto IVA. Per forniture e servizi d'importo inferiore od uguale ai 50.000,00 euro dovranno essere invitate alla gara non meno di cinque imprese iscritte alla specifica classe dell'albo nella tabella richiesta. Per forniture e servizi d'importo superiore ai 50.000,00 euro, al netto d'IVA, saranno invitate alla gara non meno di dieci imprese iscritte alla specifica classe dell'albo nella tabella richiesta.

2. Qualora le imprese iscritte all'albo per le singole tabelle e classi siano di numero inferiore a quello richiesto dal comma precedente, l'invito è rivolto a tutte le ditte iscritte nella tabella o classe pertinente al momento dell'adozione della determina a contrattare.

3.Nel caso in cui il numero delle imprese iscritte sia in numero superiore a quello stabilito, l'elenco delle imprese da invitare è definito con il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Sarà, comunque, effettuata rotazione degli iscritti onde garantire a tutte le imprese la partecipazione alle gare dell'Ente.

4. Per le forniture d'importo superiore a 211.000,00 euro si applicano le procedure ordinarie. Tale importo è da considerarsi adeguato dinamicamente in relazione alle modifiche delle soglie comunitarie previste dall'articolo 28 del dlgs. 163/2006.

Art.13

(Esecutività)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 06/12/2007. Dalla data di entrata in vigore cessa di avere effetto il Titolo VII " FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALBO DEI FORNITORI " del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione Consiliare n. 49/2 del 9.10.1991. Parimenti cessano di avere effetto tutte le disposizioni che contrastano con il presente regolamento.

2. La Provincia assicura la più ampia diffusione e pubblicità del presente Regolamento mediante: Pubblicazione all'Albo Pretorio, invio a tutti i Comuni ed alle Associazioni di Categoria, pubblicazione sul sito Internet della Provincia.

Art. 14

(Accesso agli atti e tutela della privacy)

1. L'accesso agli atti del procedimento è consentito nelle forme e nei modi stabiliti dal relativo regolamento nonché dalla normativa in materia.

2. I dati di cui si verrà in possesso saranno finalizzati all'inserimento nell'Albo Fornitori di beni e servizi della Provincia di Campobasso e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal relativo regolamento nonché dalla normativa in materia.

ALLEGATO A)

ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

1. Addobbi
2. Agenzie di collocamento
3. Agenzie di viaggio
4. Allestimenti fieristici
5. Antincendio
 - a. Acquisto
 - b. Manutenzione
6. Antinfortunistica, dispositivi di protezione individuale
7. Apparecchiature per ufficio (fax , calcolatrici)
8. Apparati di telefonia e trasmissione dati
9. Armi e munizioni
10. Arredi e complementi per uffici
11. Armadi di sicurezza e casseforti
12. Ascensori
 - a. acquisto
 - b. noleggio
 - c. manutenzione
13. Attrezzature ad uso faunistico
14. Audio – Video (tv, videocamere,proiettori,diffusione sonora ,ecc.)
 - a. acquisto
 - b. noleggio
 - c. riparazione
 - d. materiali di consumo
 - e. noleggio attrezzature speciali
15. Automezzi (autovetture,automezzi)
 - a. Acquisto
 - b. Noleggio
 - c. Riparazione
 - d. Manutenzione
 - e. Materiale di consumo
16. Cancelleria (articoli tecnici,articoli di cancelleria,materiale di consumo per apparecchiature)
17. Carta e prodotti cartacei (carta fotocopie,cartoncini e carte speciali,scatole,materiale vario)
18. Cartotecnica e arte grafica (buste,etichette,stampati,sacchetti)
19. Cartellonistica varia (interna, esterna,pubblicitaria anche in stoffa o materiali vari)
20. Elettrodomestici
21. Ferramenta
22. Fotocopiatrici
 - a. Acquisto
 - b. Noleggio
 - c. Riparazione
23. Gadget / materiali per manifestazione (medaglie, bandiere, zainetti)
24. Hardware (personal computer e monitor,notebook, stampanti, altre periferiche,gruppi di continuità, ecc)
 - a. Acquisto
 - b. Manutenzione
25. Materiale per l'edilizia
26. Materiale di consumo per apparecchiature informatiche (toner stampanti, Floppy disk, CD ecc.)
27. Materiale elettrico
28. Igiene personale (saponi,carta asciugamani, carta igienica, deodorante ecc)
29. Legatorie
30. Librerie
31. Piante e fiori

- a. Acquisto
 - b. Noleggio
 - c. Allestimento
32. Porte ed infissi
33. Prodotti petroliferi (carburanti,lubrificanti,combustibili)
34. Produzione di sale
35. Pulizia (materiale di consumo e attrezzature)
36. Pubblicità
- a. consulenza e servizi
 - b. insegne, targhe , coppe
 - c. gadget / materiali per manifestazioni
37. Ripopolamento faunistico
38. Sanitari e rubinetteria
39. Segnaletica stradale (orizzontale,verticale, dispositivi vari)
- a. noleggio
 - b. acquisto
40. Servizi vari
- a. Assicurativi e finanziari
 - b. Assistenza amministrativa
 - c. Consulenza
 - d. Catering
 - e. Disinfestazione e derattizzazione
 - f. Fotografici
 - g. Formazione
 - h. Informazione turistica
 - i. Interpretariato e traduzioni
 - j. Pulizia
 - k. Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
 - l. Restauro arredi
 - m. Restauro bibliografico
 - n. Restauro immobili
 - o. Trasporto
 - p. Vigilanza
41. Software e servizi per l'informatica
- a. Acquisto
 - b. Manutenzione/ aggiornamento
42. Strumenti topografici e attrezzature per uffici tecnici
43. Tappezziere e tendaggi
- a. acquisto
 - b. pulizia
 - c. manutenzione
 - d. riparazioni
44. Telecomunicazioni (acquisto e noleggio)
45. Tipografie
46. Traslochi e facchinaggio
47. Utensili e attrezzature da lavoro
48. Vestiario
- a. Divise e abiti da lavoro
 - b. Calzature
 - c. Abbigliamento
 - d. Accessori